



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: VIA – IMPIANTI FER

TAR Piemonte, sez. II, 10 giugno 2026, n. 1328: la VIA deve valutare le diverse alternative, compresa l'opzione "0", ma non indicare luoghi diversi da quelli proposti – l'impianto agrivoltaico assicura il bilanciamento tra lo sviluppo delle FER, da ritenersi prevalente, e tutela degli interessi agricoli e paesaggistici, recessivi

La vicenda decisa dal TAR Piemonte riguarda il progetto di un impianto agrivoltaico ed opere connesse di circa 108 ha, con abbinati la produzione di foraggio, soia e frumento tenero, in rotazione, l'installazione di 100 arnie per la produzione di miele e suoi derivati, l'allevamento elicicolo, il tutto in luogo delle coltivazioni risicole storicamente praticate. Avverso tale impianto sono insorti alcuni Enti, Associazioni e produttori agricoli lamentando criticità sul piano paesaggistico e l'eccessiva incidenza delle opere su un territorio ritenuto a vocazione risicola di pregio.

Sussistendo un contrasto tra pareri, il MASE ha attivato la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge 400/1988 rimettendo gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Società ha, quindi, proposto, su base volontaria, di ricollocare l'intero progetto in area idonea onde evitare la procedura di componimento del dissenso affidata alla Presidenza del Consiglio. Il MASE ha, infine, emanato un provvedimento di VIA positivo, che è stato impugnato avanti al TAR da un gruppo di agricoltori, i quali hanno rilevato una serie di carenze istruttorie, ritenendo non valutati adeguatamente gli impatti delle opere di connessione e non considerate alternative localizzative adeguate.

La sentenza del TAR, nel respingere il ricorso, pone una serie di principi della materia.



Innanzitutto, con riferimento all'eccepito mancato possesso in capo alla proponente dei requisiti soggettivi richiesti dal Decreto MASE 22 dicembre 2023, n. 436, il TAR richiama la propria giurisprudenza ribadendo che il D.M. citato (*cd. DM "agrivoltaico"*), emanato in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. 199/2021, ha introdotto requisiti soggettivi unicamente ai fini dell'accesso agli incentivi per la realizzazione dei sistemi agrivoltaici, non a fini autorizzativi.

Era stata poi eccepita l'omessa valutazione degli impatti ambientali delle opere di connessione afferenti alla stazione elettrica; sul punto, la sentenza richiama il parere della Commissione tecnica PNRR, che dà specificamente conto dell'impatto atteso del progetto rispetto all'opzione zero, della qualità dei fondi nella disponibilità del proponente, della collocazione degli stessi in area idonea *ex lege*, nonché della dislocazione delle infrastrutture elettriche già esistenti e della necessità di realizzare opere di connessione comuni a più impianti. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce sul punto che *"lo studio di impatto ambientale deve valutare alternative, inclusa l'opzione zero, senz'altro ragionevoli e adeguate al progetto, ma non anche, come di converso pretenderebbe l'appellante, necessariamente da collocare in ambiti territoriali diversi rispetto a quello in cui si vorrebbe realizzare il progetto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3204)"* (Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2026, n. 3611).

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda, poi, il bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela degli interessi agricoli e paesaggistici, nella fattispecie di particolare pregio e oggetto nel tempo di finanziamenti pubblici, a sostegno delle pratiche agroalimentari svolte. Secondo il TAR tale bilanciamento è orientato dal prevalente principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, richiamato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024, ulteriormente rafforzato dalle caratteristiche agrivoltaiche dell'impianto che, a suo avviso, costituiscono un ulteriore e premiante elemento di differenziazione, proprio perché finalizzate ad integrare produzione energetica e prosecuzione dell'attività agricola.

In merito all'eccepita pretermissione dell'impatto del progetto su beni tutelati dal Piano paesaggistico regionale (PPTR) e da altri piani sovracomunali, il TAR rileva che tali strumenti pianificatori non dettano alcun divieto localizzativo per gli impianti agrivoltaici.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Infine, anche in merito al lamentato sacrificio di un terreno di pregio (soggetto alla coltivazione del “riso di Baraggia” DOP), dotato di notevole valore agronomico, la sentenza – nel rilevare l’attuale assenza di coltivazione del riso di qualità – comunque ribadisce che l’interesse alla conduzione del fondo ha carattere recessivo rispetto all’interesse all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto che si tratta di un impianto agrivoltaico localizzato in area valutata idonea.

[Consulta la sentenza](#)